Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Venerdì, 19 luglio** — **Numero 171.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

*Il numero **463** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1907-908 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, ed all'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, è fissato in lire 500,000.

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1907-908, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata **da**

invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 451,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	20,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	240,000
Id. della marina	»	40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	6,000
	L.	451,000

Al conto consuntivo 1907-908 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.*

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1.	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	303,803,868 64
2.	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	4,802,654 22
3.	Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	32,481,217 17
4.	Rendita consolidata 3,50 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	32,978,645 19
5.	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
6.	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,796 30
7.	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,626 78
8.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	94,171 46
9.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,245 66
		380,047,225 42
	Debiti redimibili.	
10.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,620,634 01
11.	Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premî (Spesa obbligatoria)	9,673,288 53
12.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	225,750 —
13.	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	25,120,403 —
14.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	27,367,875 —
15.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 —
16.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,524,075 —
		78,253,600 54
	Debiti variabili.	
17.	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	318,400 —
18.	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
19.	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	6,200,000 —
20.	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	1,195,425 —
21.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	20,000 —
22.	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
23.	Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emis-	

Voce	Importo
sione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Spesa obbligatoria) . . .	300,000 —
24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Idem) . . .	18,979,796 30
25. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Idem)	3,308,511 89
26. Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56 e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	500,000 —
27. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) . .	17,174,000 —
28. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria)	25,306 29
29. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1965 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera *A*, modificato dalla convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 —
30. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera *B*, della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) .	9,053,689 90
31. Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,386 53
32. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 —
33. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria).	112,786 40
34. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (Undecima annualità).	3,943,250 73
	105,703,566 04

Debito vitalizio.

Voce	Importo
35. Pensioni del Ministero del Tesoro (Spese fisse).	2,650,000 —

Pensioni straordinarie.

Voce	Importo
36. Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	670,000 —
37. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489	1,365,000 —
38. Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (legge 8 luglio 1904, n. 341)	695,000 —
	2,730,000 —
39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	46,000 —
Totale del debito vitalizio.	5,426,000 —

Dotazioni.

Voce	Importo
40. Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 —
41. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 —
	16,050,000 —

Spese per le Camere legislative.

Voce	Importo
42. Spese pel Senato del Regno	525,000 —
43. Spese per la Camera dei deputati . .	1,030,000 —
44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 —
	2,437,000 —

Spese generali d'amministrazione.

Ministero.

Voce	Importo
45. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	2,526,598 07
46. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	326,224 —
47. Spese d'ufficio del Ministero	80,240 —
	2,933,062 07

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Voce	Importo
48. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse), .	[illegible],800 —
49. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . . .	400 —
50. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . .	18,000 —
51. Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . .	400 —
52. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 —
	35,[illegible] —

Corte dei conti.

Voce	Importo
53. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	1,8[illegible]3,719 15
54. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	227,681 50
55. Spese d'ufficio.	80,000 —

56. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 —
57. Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 —
	2,207,000 65

Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

58. Personale dell' ispettorato generale (Spese fisse)	83,000 —
59. Personale di ruolo dell'ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,167 50
60. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza	6,450 —
	94,617 50

Avvocature erariali.

61. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	895,978 31
62. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	22,403 —
63. Personale straordinario	12,440 —
64. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . .	500 —
65. Spese d'ufficio (Spese fisse)	41,500 —
66. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) .	25,750 —
	998,571 31

Intendenza di finanza.

67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,130,642 52
68. Personale di ruolo, di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,360 —
69. Personale straordinario	5,700 —
70. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 —
	2,149,052 52

Servizio del Tesoro.

71. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo. (Spese fisse)	1,252,172 34
72. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) . .	30,380 —
73. Assegni diversi a titolo d'indennità di carica e di funzioni	15,670 —
74. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria di Massaua . .	12,655 —
75. Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	3,600 —
76. Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	16,500 —
77. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 —
78. Spese pei servizi del Tesoro	21,500 —
79. Spese per l' accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico .	1,500 —
80. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria) . . .	16,000 —
	1,405,477 34

Regia Zecca e monetazione.

81. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	42,244 —
82. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,941 —
83. Spese d'ufficio (Spese fisse)	2,000 —
84. Spese d'esercizio della Zecca (Spesa obbligatoria)	113,000 —
85. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con R. decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari	18,000 —
86. Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico	22,000 —
87. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 —
	203,885 —

Servizi diversi.

88. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	42,015 —
89. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami ed alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508	108,795 —
90. Spese di commissione, di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . .	300,000 —
91. Spese di commissione per la riscossione dell' indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*).	40,000 —
92. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa	40,000 —
93. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	51,615 —
94. Spesa pei lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico.	15,130 —
95. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	109,500 —

96. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 —
97. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) .	120,000 —
98. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 —
99. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studî e lavori relativi . . .	10,000 —
100. Sussidî non obbligatoriamente vitalizi . .	71,000 —
101. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine).	5,000 —
102. Spese postali	6,000 —
103. Spese di stampa	116,700 —
104. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria, legatura di libri e registri . .	23,550 —
105. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine).	300 —
106. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
107. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 —
108. Sussidî ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	44,000 —
109. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 —
110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 .
111. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67)	44,690 40
112. Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.	15,000 —
113. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	225,800 —
114. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato. .	4,000 —
115. Spese casuali	18,000 —
	1,653,595 40

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

116. Personale (Spese fisse)	31,760 —
117. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premî per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori a'termini della legge 17 marzo 1898, n. 80 - Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri (Spesa d'ordine)	652,570 —
118. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri Enti (Spesa d'ordine)	1,784,950 —
119. Pensioni agli operai d'ambo i sessi della officina governativa carte-valori	10,000 —
	2,479,280 —

Fondi di riserva.

120. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	3,500,000 —
121. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.	1,000,000 —
	4,500,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

—

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili.

122. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a'termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria).	10,000 —
123. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e delle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria). . . .	9,000 —
124. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 R. decreto 29 luglio 1906, n. 403)	*per memoria*
125 Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per risanare i danni a loro causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255)	*per memoria*

126. **Concorso dello Stato per costituire il patrimonio della sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per l[illegible] ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto (articoli 17 e 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255)** . . . . 1,000,000 —

127. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6000 lire, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate coll'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n 255 . . . . 609,000 —

128. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, di Napoli e della Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate coll'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . 1,991,000 —

129. Annualità comprensive d'interessi e d'ammortamento a carico dello Stato per i primi due anni sui mutui di favore concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Comuni ed istituzioni di beneficenza, giusta l'art. 2 della legge 19 luglio 1906, n. 390 a favore dei danneggiati dell'eruzione del Vesuvio . . . *per memoria*

130. Interessi 4 per cento compresi nelle annualità per estinzioni entro 25 anni di mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al tesoro mediante anticipazioni versate alla Cassa provinciale di credito agrario istituita in ogni Provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, eslusa la Provincia di Napoli giusta l'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . *per memoria*

131. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria). 358,294 56

132. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . *per memoria*

133. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città corrispondenti alla metà della [illegible] dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1885 [illegible] nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . 2,500,000 —

134. Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Sedicesima annualità). . . 162,838 26

6,640,132 82

Spese diverse.

135. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . 252,500 —

136. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine). . . . . 3,000 —

137. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 . *per memoria*

138. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . 36,163 68

139. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343) . . . . 330,000 —

140. Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di San Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321) . . . . 970,000 —

141. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . 300,000 —

142. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma, ricoverati nell'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211) . . . 300,000 —

143. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale legge 8 luglio 1903, n 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186. 500,000 —

144. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

145. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il ri-

sanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)	450,000 —
146. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del Fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) .	540,000 —
147. Spesa per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova zecca di Stato . . .	125,000 —
148. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari	300,000 —
149. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1, comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	*per memoria*
	4,106,663 68

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti.

150. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	8,039,808 12
151. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . .	2,362,175 —
152. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	2,512,640 —
153. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . .	1,720,000 —
154. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Ammortamento . . .	4,000,000 —
155. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000 —
156. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	155,500 —
157. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	50,000 —
158. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	50,000 —
159. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Undecima annualità).	1,056,749 27
160. Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323) .	1,300,000 —
161. — Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di L. 25 milioni, autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, approvati da leggi dello Stato (terza rata)	310,000 —
162. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emesso ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	6,167,793 50
163. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	943,898 31
164. Quota di ammortamento compresa nelle annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al tesoro mediante anticipazioni versate alle Casse provinciali di credito agrario istituite in ogni provincia dei compartimenti catastali, napoletano, siciliano e sardo esclusa la provincia di Napoli, giusta l'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	*per memoria*
	28,688,564 20

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

165. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907 .	94,000,000 —
166. Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048) . .	*per memoria*
	94,000,000 —

Anticipazioni a Provincie e Comuni.

167. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	2,500,000 —

Partite che si compensano con l'entrata.

168. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).	170,000 —
169. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono som-	

ministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	10,043,635 —
170. Anticipazioni pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito	8,000,000 —
171. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine)	*per memoria*
172. Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446.	9,310 04
	18,222,945 04

CATEGORIA IV. — Partito di giro.

Servizi diversi.

173. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	5,172 —
174. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	15,236 25
175. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,947,825 —
176. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1905, n. 324 (Spesa d'ordine).	7,950,000 —
177. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	517,584 54
	10,435,817 79

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	380,047,225 42
Debiti redimibili	78,253,600 54
Debiti variabili	105,703,566 04
Debito vitalizio	5,426,000 —
Dotazioni	16,050,000 —
Spese per le Camere legislative . . .	2,437,000 —
	587,917,392 —

Spese generali di amministrazione.

Ministero . . .	2,933,062 07
Presidenza del Consiglio dei ministri . . .	35,600 —
Corte dei conti	2,207,000 65
Vigilanza sugl'Istituti d'emissione e sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli	94,617 50
Avvocature erariali	998,571 31
Intendenza di finanza	2,149,052 52
Servizio del tesoro	1,405,477 34
Regia zecca e monetazione	203,885 —
Servizi diversi	1,653,595 40
	11,680,861 79

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori .	2,479,280 —
Fondi di riserva	4,500,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	606,577,533 79

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	6 640,132 82
Spese diverse	4,106,663 68
Totale della categoria prima della parte straordinaria	10,746,796 50

CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti	28,688,564 20
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	94,000,000 —
Anticipazioni a Provincie e Comuni . . .	2,500,000 —
Partite che si compensano con l'entrata . .	18,222,945 04
Totale della categoria terza della parte straordinaria	143,411,509 24
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	154,158,305 74
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	760,735,839 53
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro . .	10,435,817 79

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	617,324,330 29
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	143,411,509 24
Totale spese reali .	760,735,839 53
Categoria IV. — Partite di giro . .	10,435,817 79
Totale generale .	771,171,657 32

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro

CARCANO.

Elenco A.

—

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» n. 3 Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
» n. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento al netto.
» n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - *Interessi.*
» n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - *Interessi.*
» n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
» n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
» n. 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - *Interessi.*
» n. 11. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - *Interessi e premî.*
» n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per la anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
» n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - *Interessi.*
» n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6731 - *Interessi.*
» n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - *Interessi.*
» n. 18. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno degli Istituti di beneficenza di detta città - Legge 12 maggio 1901, n. 164.
» n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
» n. 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
» n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari, a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
» n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
» n. 23. Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato. *D*).
» n. 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
Capitolo n. 25. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3 75 per cento netto.
» n. 27. Garanzie e sussidî a Società concessionarie di strade ferrate.
» n. 28 Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.
» n. 33. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
» n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
» n. 80. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
» n. 84. Spese d'esercizio della Zecca.
» n. 90. Spese di commissione, di cambio per i pagamenti all'estero.
» n. 91. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
» n. 93. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
» n. 97. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
» n. 98. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
» n. 101. Telegrammi da spedire all'estero.
» n. 105. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
» n. 106. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
» n. 113. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
» n. 117. Mercedi e sussidî agli operai ed assistenti controllori o loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai a termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri.
» n. 118. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la

stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri Enti.

Capitolo n. 122. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a' termini dell' articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

» n. 123. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all' articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell' autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» n. 131. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

» n. 135. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 136. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, a termine dell' art. 8 della Convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 138. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148.

» n. 141. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

» n. 144. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

» n. 151. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 152. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 153. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

» n. 155. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.

» n. 156. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.

Capitolo n. 157. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) Ammortamento.

» n. 158. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

» n. 162. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento.

» n. 163. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamrnto.

» n. 168. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» n. 169. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.

» n. 171. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

» n. 176. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico delllo Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso del personale ferroviario, (legge 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 20. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.

» n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per varî servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.

» n. 25. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla Zecca di Roma.

» n. 26. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze.

» n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 35. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 39. Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del

nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti pei lavori di campagna.

Capitolo n. 40. Indennità di missione al personale tecnico di ruolo e al personale tecnico straordinario del catasto.

» n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per gl'impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici.

» n. 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.

» n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio)

» n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Demanio).

» n. 60. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altri missioni nell' interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

» n. 61. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del Demanio.

» n. 68. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

» n. 71. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampo, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Demanio).

» n. 72. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

n. 73. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

» n. 74. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento o di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'articolo 167 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

» n. 75. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

» n. 77. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.

» n. 78. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).

» n. 79. Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.

» n. 84. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).

» n. 85. Spese di amministrazione, miglioramento e di manutenzione ordinaria o straordinaria (Idem).

» n. 86. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).

» n. 87. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).

» n. 88. Spese di coazioni e di liti (Idem).

Capitolo n. 89. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

» n. 92. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

» n. 93. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclestiaco.

» n. 94. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale, e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» n. 95. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 96. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

» n. 99. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 107. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).

» n. 108. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto

» n. 110. Spese per la gestione delle esattorie.

» n. 111. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» n. 112. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

» n. 113. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 114. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).

» n. 115. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

» n. 116. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

» n. 117. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

» n. 118. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. - Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

» n. 119. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1906-907 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

» n. 129. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.

» n. 132. Pagamento ai Ministeri della Guerra e della Ma-

rina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare per concorso alle spese di giustizia militare (Gabelle).

Capitolo n. 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

» n. 143. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Gabelle).

» n. 147. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).

» n. 149. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione

» n. 150. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull' acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 151. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

» n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 168. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane)-

» n. 169. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» n. 173. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

» n. 175. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

» n. 176 Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.

» n. 182. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

» n. 183. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Privative).

Capitolo n. 190. Spese per provviste di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.

» n. 191. Aggio d'esazione (Lotto).

» n. 192. Vincite al lotto.

» n. 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 200. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

» n. 201. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione, indennità di licenziamento al personale suddetto e contributo dell'Amministrazione, da versarsi, in favore dello stesso personale, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 205. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.

» n. 206. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» n. 208. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni pei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.

» n. 209. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.

» n. 215. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai delle saline di Lungro.

» n. 216. Pensioni degli operai delle saline.

» n. 218. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

» n. 220. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materili vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.

» n. 221. Compra dei sali.

Capitolo n. 222. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale.

» n. 225. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 226. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 227. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

» n. 231. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 235. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

» n. 238. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

» n. 239. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» n. 241. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.

» n. 242. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.

» n. 243. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» n. 244. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto della vendita del chinino, art. 4, lettera *D*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» n. 245. Sussidî per diminuire le cause della malaria - art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» n. 252. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

» n. 259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

Capitolo n. 261. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle Confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 262. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle Confraternite romane da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

» n. 263. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette o per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 264. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» n. 265. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato con l'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» n. 266. Spese diverse per il riappalto delle esattorie che resteranno vacanti allo spirare del primo quinquennio dell'appalto decennale 1903-1912 (art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181).

» n. 285. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

» n. 286. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 287. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della Pubblica Istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad Enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» n. 288. Restituzione di depositi per adire agl'incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 289. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382.

» n. 290. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906).

» n. 291. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906).

» n. 293. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

» n. 294. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» n. 295. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).

» n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).

» n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).

» n. 298. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).

» n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).

Capitolo n. 300. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
» n. 301. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
n. 302. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
n. 303. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 serie 3ª e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
» n. 304. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
» n. 305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
» n. 306. Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma) - Indennità di residenza in Roma.
» n. 307. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
» n. 308. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
» n. 309. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Comune di Roma).
» n. 310. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Comune di Roma).
» n. 311. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Comune di Roma).
» n. 312. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Comune di Roma).
» n. 313. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Comune di Roma).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Capitolo n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
» n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 31. Spese di giustizia.
» n. 33. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 7. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 9. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 44. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 9. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» n. 19. Spese di liti.
» n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 105. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
» n. 130. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari, rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche provincie.
» n 272. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
» n. 275. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
» n. 277. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 30. Spese di liti.
» n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 54. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e

R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).

Capitolo n. 96. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.

» n. 157. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).

» n. 158. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri Enti qualsiansi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 27. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» n. 28. Spese di liti ed arbitraggi.

» n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.

» n. 69. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Capitolo n. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» n. 22. Spese di liti.

» n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.

» n. 45. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni,

» n. 46. Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 47. Compensi alla Società di navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre Società di navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti.

» n. 48. Trasporto della Valigia australiana ed indiana.

» n. 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.

» n. 54. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 3ª classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del Regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).

» n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 56. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.

Capitolo n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.

n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi.

» n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.

» n. 60 Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.

» n. 62. Retribuzione ai fattorini del telegrafo.

» n. 69. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.

» n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dai vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Spese di cambio sulla moneta accettata dagli uffici postali italiani all'estero - Assicurazione per trasporto gruppi.

» n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio.

» n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi.

» n. 87. Bonificazioni e rimborsi diverse.

» n. 88-*bis*. Spese per il trasporto di materiale pel servizio delle poste, Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta, del telegrafo e del telefono. Spesa per la cernita della carta destinata al macero. Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo

» n. 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali.

» n. 104. Rimborso al Ministero del Tesoro per la spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e di dichiarazioni di conferma.

» n. 105. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti

» n. 109. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 20 del testo unico delle leggi sui telefoni (art. 89 del regolamento approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196).

Capitolo n. 110. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica, costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302, e 89 del regolamento relativo).

» n. 118. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmî dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 15. Spese di liti e di arbitramenti.

» n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 39. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.

» n. 54. Spese di giustizia penale militare.

» n. 56. Spese per risarcimento di danni.

» n. 57. Premî periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.

» n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 15. Spese di liti.

» n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.

» n. 37. Compensi di costruzione e premî di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di dette leggi.

» n. 47. Corpo Reale equipaggi - Premî di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.

» n. 69. Spese di giustizia.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 5. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale.

» n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 25. Spese di liti.

» n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 38. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche d'agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spesa per l'azienda.

» n. 57. Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 130) della *Mosca olearia*. e della *brusca* e degli altri insetti nocivi agli olivi.

» n. 65. Spese per impedire la diffusione della *phillowera vastatrix*.

» n. 66. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.

» n. 78. Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.

» n. 80. Prezzi delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'AgroRomano indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647.

» n. 81. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.

» n. 87. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 - Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio.

» n. 129. Pubblicazione del bollettino delle società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).

» n. 131. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.

» n. 150. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 7 novembre 1890. n. 7249 (serie 3ª).

» n. 154. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

» n. 157. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunzie di esercizio e degli altri stampati relativi alla applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Capitolo n. 168. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti varî e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

» n. 182. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
CARCANO.

Elenco B

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo n. 78. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificamento.

» n. 80. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorarî agli avvocati, ai causidici, ed altre simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).

» n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).

» n. 68. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Idem).

» n. 71. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).

» n. 73. Restituzioni e rimborsi (Idem).

» n. 74. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

» n. 75. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Demanio).

» n. 87. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).

» n. 88. Spese di coazioni e di liti (Idem).

Capitolo n. 89. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

» n. 93. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 94. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» n. 95. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 96. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

» n. 108. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 110. Spese per la gestione delle esattorie.

» n. 111. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» n. 112. Spese di coazioni e di liti imposte dirette.

» n. 113. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 114. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).

» n. 116. Restituzioni e rimborsi (Idem).

» n. 121. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.

» n. 122. Personale degli ufficiali della guardia di finanza, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.

» n. 123. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 giugno 1906, n. 367.

» n. 124. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.

» n. 125. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.

» n. 128. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.

» n. 129. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.

» n. 130. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.

» n. 131. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.

» n. 136. Premî e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza, (Gabelle).

» n. 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Gabelle).

Capitolo n. 143. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).

» n. 149. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

» n. 150. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 151. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

» n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 168. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

» n. 169. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» n. 180. Premî e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).

» n. 182. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Privative).

» n. 183. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).

» n. 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 201. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 206. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» n. 209. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.

Capitolo n. 218. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa pel trasporto dei sali.

» n. 225. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 226. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 227. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

» n. 231. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisorî dei magazzini stessi.

» n. 234. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizii di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.

» n. 235. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

» n. 239. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» n. 243. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» n. 252. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte, e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

» n. 259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).

» n. 261. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 263. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 265. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato con l'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» n. 288. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 295. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (comune di Napoli).

Capitolo n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, ed altro (Idem).
» n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
» n. 298. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altro (Idem).
» n. 300. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
» n. 301. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
» n. 305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (comune di Roma).
» n. 306. Personale per la riscossione dal dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
» n. 307. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altro (Idem).
» n. 308. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
» n. 309. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 310. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
» n. 311. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
» n. 312. Restituzione dei diritti indebitamente esatti (Idem).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 477 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,606,500 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1907-908 è istituito il capitolo n. 69-*bis* con la denominazione: « Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche » con lo stanziamento di L. 100,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907.

Cap. n.		
Cap. n. 3.	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	129,600 —
» 5.	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	285,000 —
» 9.	Assistenti e loro assimilati - Telefoniste avventizie - Telegrafisti militari — Aiutanti in prova - Allievi ed operai meccanici - Operai in genere - Indennità ai medesimi per infortuni sul lavoro	103,000 —
» 10.	Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardiafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche	49,000 —
» 19.	Indennità diverse con carattere permanente	5,000 —
» 20.	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	5,000 —
» 29.	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale	10,000 —
» 39.	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	215,000 —
» 41.	Assegni al personale degli uffici italiani all'estero (Spese fisse)	40,000 —
» 42.	Retribuzione ai procacci pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spese fisse)	31,000 —
» 62.	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria)	75,000 —
» 64.	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e del telefono	200,000 —
» 65.	Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	50,000 —
» 71.	Retribuzione al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe	358,000 —
» 75.	Spese di pigioni (Spese fisse)	50 000 —
	Totale . . . L.	1,606,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 475 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 19 aprile 1906, n. 350, e il regolomento ad esso annesso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il secondo comma dell'art. 25 del regolamento annesso al R. decreto 19 aprile 1906, n. 350, è così modificato:

« Non possono modificarsi se non con decreto Reale dopo un periodo non minore di cinque anni e sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico. Tuttavia, nel primo biennio, possono farsi con decreto Reale le modificazioni che si dimostrino necessarie, sentiti però la Commissione istituita a norma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1904, n. 689 ed il Consiglio di Stato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

RAVA.

Visto, ***Il guardasigilli:*** **ORLANDO.**

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Con R. decreto del 9 giugno 1907, registrato alla Corte dei conti il 12 del corrente mese:

Il verificatore di 3ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio signor Cavallotti Giovanni, già in aspettativa per motivi di salute, venne riammesso in servizio dal 1° luglio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 % cioè: n. 1,093,598 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 130, al nome di Dedonatis *Angelo* Giovanni, Anna, Maria e Pietro fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre loro De Stefanis Catterina, vedova Dedonatis, domiciliati in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dedonatis *Angela*, Giovanni, Anna, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 493,233 d' iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 315 al nome di Bacigalupi *Maddalena* nata Sigimbosco, fu notaio Giovanni Francesco, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bacigalupi *Caterina Maddalena*, ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 luglio 1907.

Pel direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3.50 0[0 cioè: n. 487,660 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 1200-1120 al nome di Corradi *Teresa* di Corrado, minore sotto la patria potestà del padre domiciliata a Genova con vincolo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Corradi *Vittorina Teresa* di Corrado, minore ecc., come sopra vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 308,929 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,161,086 del già consolidato 5 0[0 di L. 50), per L. 37.50-35 al nome di Audissino *Guido, Giovanni, Giacomina* ed *Angiolina* di Francesco, minori, sotto la patria podestà del padre, domiciliati in Oneglia (Porto Maurizio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Audissino *Gaetano, Angela, Cesare, Angela-Ignazia* di Francesco, minori ecc, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3.50 0[0, cioè n. 487,400 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,392,882 del già consolidato 5 0[0 di L. 315) per L. 236.25-220.50, al nome di Caspani *Angelo* fu Cesare, minore, sotto la tutela di Reverdini Antonio fu Angelo, domiciliato a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caspani *Angela* fu Cesare, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

3° AVVISO.

Sono stati presentati a questa Direzione generale, i certificati del già consolidato 5 0[0, n. 1,316,269, della rendita di L. 210, e n. 1,321,656, della rendita di L. 25, intestati a Gabiani Lorenzo fu Carlo, domiciliato in Castellanza (Milano), col vincolo per cauzione del titolare, quale contabile pel servizio postale, telegrafico e telefonico, a tergo dei quali sono state fatte dichiarazioni di cessione, autenticate Vimercati-Sozzi, notaio in Milano, il 15 luglio 1904, nelle quali vennero cancellate le indicazioni del cessionario in modo che non è più possibile rilevare tali indicazioni.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni, si procederà alla conversione di detti certificati senza tener conto delle cessioni che si riterranno di niun effetto.

Roma, il 26 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

3° AVVISO.

È stato presentato per conversione il certificato consolidato 5 0[0 n. 354,615 di L. 425 a favore di Campolo Placido fu Giuseppe a tergo del quale esistono le seguenti dichiarazioni di cessione:

a) cessione di Campolo Giuseppe a Gaetano Regaud di Gaetano in data 6 aprile 1887 autenticata dal notaio Leonardi di Caltanissetta;

b) cessione di Campolo Emanuele fu Placido a Gaetano Regaud di Gaetano in data 18 dicembre 1900 autenticata dal notaio Paolo Piazza Auria di Terranova di Sicilia;

c) cessione di Campolo Marianna fu Placido autorizzata dal marito Rosario Aliotta Gennuso a Gaetano Regaud di Gaetano in data 25 gennaio 1901 autenticata dal predetto notaio Paolo Piazza Auria.

Non essendosi potuto provvedere alla traslazione della citata rendita, si porta a conoscenza di chiunque possa avervi interesse che i primi due mezzi fogli componenti il citato certificato numero 354,615 consolidato 5 0[0 sono stati uniti al corrispondente certificato del nuovo consolidato 3.75-3.50 0[0 n. 56,501 del quale fanno parte integrante, e si diffida perciò che i medesimi mezzi fogli non hanno alcun valore, se staccati dal nuovo certificato predetto n. 56,501.

Roma, il 26 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.96 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 19 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

18 luglio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	102 03 29	100 15 29	101.84 89
3 1/2 % *netto* .	100.97 60	99 22 60	100.80 48
3 % *lordo* ...	69 95 —	68.75 —	69.23 19

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il ruolo organico delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri;

Visto il regolamento per il personale degli uffici finanzari e per l'ordinamento degli uffici direttivi, approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Visto il R. decreto 17 giugno 1900, col quale vengono modificati gli articoli 175, 205, 208 e 209 del regolamento suddetto;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a sei posti di volontario nel personale tecnico delle manifatture dei tabacchi fra coloro che abbiano riportato il diploma di ingegnere industriale, avvertendo che al termine del volontariato conseguiranno come primo stipendio annuo un assegno di L. 3000.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 agosto 1907. Le domande, in carta bollata da una lira, coi documenti prescritti dagli articoli 9, 185 e 205 del suddetto regolamento 29 agosto 1897, n. 512 dovranno essere trasmesse direttamente al Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative.

Art. 3.

L'esame, da tenersi con le norme prescritte dagli articoli 205 a 208 incluso e coi programmi specificati nella tabella XVIII del citato regolamento, avrà luogo in epoca da destinarsi.

Roma, 13 luglio 1907.

Il ministro
LACAVA.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Dalla Serbia continuano a giungere le più contraddittorie notizie. Ad ovviare falsi apprezzamenti sulla situazione presente e l'avvenire di quel paese, il corrispondente da Belgrado della *Neue Freie Presse* ha voluto intervistare direttamente il presidente del Consiglio, Pasic, in ispecie sul malcontento nel corpo degli ufficiali in causa delle recenti promozioni.

Pasic ha spiegato come per le promozioni dei generali spetti al ministro della guerra il diritto di scelta. Che alcuni colonnelli sieno rimasti delusi nelle loro speranze ed abbiano chiesto il loro pensionamento, è cosa che riguarda personalmente essi soli. La voce poi di malcontento tra gli ufficiali più giovani è del tutto infondata. In particolare la notizia che questi ufficiali abbiano voluto tenere un'adunanza è una ridicola invenzione.

Il corrispondente, avendo accennato pure alle voci che circolano di una crisi ministeriale, il presidente dei ministri ha risposto che prossimamente si chiude la sessione della Scupcina. Il Re, dopo ricevuta la missione persiana, che gli annuncierà l'avvento al trono dello Scià, si recherà in una stazione di bagni. Anche il presidente dei ministri intraprenderà un viaggio di diporto. È affatto esclusa una crisi ministeriale. Il ministro osservò infine che i negoziati per il trattato di commercio che si stanno ora facendo a Vienna prendono un andamento più soddisfacente di quanto scrive la stampa serba.

* * *

Una notizia sensazionale si sparse ieri per Parigi, telegrafata da Tangeri dal corrispondente dell'*Echo de Paris*, secondo la quale un corriere particolare giunto nella notte riferiva che Mac Lean era fuggito dal campo di Raisuli e si era rifugiato nel *Marabout* sacro di Youstlidi, dove è protetto dalla tradizione che rende inviolabile quel luogo. Egli sarebbe ora fuori di pericolo. La località gli fu indicata da parecchi emissari segreti delle tribù circostanti che lo aiutarono nella sua fuga da Aussa. Altre notizie dicono che in alcuni circoli indigeni si ritiene che se Mac Lean ha potuto fuggire, è perchè Raisuli ha voluto sotto certe condizioni chiudere gli occhi, e che non vi sarebbe da meravigliarsi se il prigioniero di ieri si facesse un giorno l'avvocato del suo catturatore.

Queste informazioni dell'*Echo*, vengono però smentite dalla *Petite République* la quale riceve un dispaccio da Tangeri in cui si dice che alcune notti fa parecchi emissari del Sultano cercarono di liberare Mac Lean, ma che Raisuli informato del complotto fece imprigionare gli emissari e li fece mettere a morte.

Mac Lean sarebbe stato condotto in una località ancora più isolata, per impedirne la fuga.

Secondo informazioni della *Kolnische Zeitung* non si tratterebbe di fuga, sibbene di un ratto, perpetrato dalle tribù degli Ekmes e Beni Arussi, che si sarebbero impadronite di Mac Lean e del suo sequestratario, Raisuli. Di certo, quindi, non vi è nulla ed occorre aspettare la conferma di questa o quella delle varie dicerie. Anzi, secondo un odierno dispaccio da Tangeri, di tutte queste notizie nessuna sarebbe vera ed invece proseguono le trattative per la liberazione del Mac Lean.

* * *

Il tentativo di partecipazione della Corèa alla Conferenza per la pace all'Aja, della quale abbiamo parlato in un precedente *Diario*, pare vada complicandosi al punto da obbligare non solo il Gabinetto coreano di rassegnare le sue dimissioni – come ce ne informa un telegramma odierno da Tokio – ma di mettere lo stesso Imperatore nell'alternativa di abdicare o di essere deposto.

Un telegramma da Seoul assicura che il primo ministro ha chiesto all'Imperatore di abdicare dopo un Consiglio di gabinetto durato quattro ore. Il ministro avrebbe fatto rilevare la necessità per l'Imperatore di abdicare in favore del principe imperiale e di recarsi a Tokio. L'Imperatore non ha dato nessuna risposta decisiva. In un secondo Consiglio i ministri decisero di fissare definitivamente l'attitudine della Corea, per adesso, o, al più tardi, pel momento della visita del visconte Hayaschi. Si crede che i ministri insisteranno per ottenere l'abdicazione dell'Imperatore. Si dice che l'Imperatore abbia ritirato quattrocento mila *yens* depositati alla Banca di Shanghai.

Si ritiene generalmente poco verosimile che l'Imperatore ceda ai consigli dei ministri. La popolazione è calma, malgrado l'agitazione che regna nella Corte e nei circoli governativi.

L' organizzazione anti-giapponese ha pubblicato un manifesto reclamante subito un atteggiamento deciso nella situazione politica attuale.

* * *

La Persia sta attraversando una crisi gravissima. A questo proposito il *Berliner Tageblatt* ha da Teheran:

« La situazione si fa sempre più acuta. Il Parlamento vuole che lo Scià si presenti il 25 luglio, anniversario della promulgazione della costituzione, al corpo legislativo e giuri di rispettare la costituzione. Lo Scià invece, appoggiato dal gran visir e dallo sceicco Nathulla, preferirebbe ordinare lo scioglimento violento del Parlamento, se fosse certo che le truppe gli restassero fedeli. Le truppe però, che hanno da ricevere ancora il soldo arretrato, minacciano la ribellione ed il saccheggio. L'improvviso arrivo del ribelle principe Salar, il quale è evidentemente appoggiato dall'estero, complica viepiù la situazione ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Pel servizio consolare. — Ieri si è radunata per la prima volta, al Ministero degli affari esteri, la Commissione per il riordinamento del servizio consolare. Erano presenti il presidente on. Boselli ed i membri senatori Bodio, Cavasola, De Martino; i deputati Fiamberti e Solimbergo; i comm. Barilari, Agnesa, Maissa, Pelucchi, Fiorito, Belloc, Levi, Janni e Sabbatini.

La seduta venne inaugurata da S. E. il ministro Tittoni.

S. E. disse di avere già espresso in proposito il suo pensiero al Parlamento, dove in diverse occasioni ha confermato come nei rapporti internazionali la questione economica e commerciale abbia oggi assunto maggiore importanza di quella politica. Si può dire anzi non esservi questione politica che non abbia la sua origine in interessi economici e commerciali. La legge consolare vigente

non risponde allo scopo e perciò è necessario presentare al più presto al Parlamento un nuovo disegno di legge sul riordinamento fondamentale del servizio consolare italiano.

Ha tenuto a convocare subito la Commissione affinchè durante queste vacanze parlamentari il lavoro possa essere condotto a buon punto.

L'on. Boselli, encomiando le parole di S. E. il ministro, disse che la missione del console si è trasformata divenendo economica e commerciale più che altro. Il console è oggi un vero fattore del commercio internazionale.

Soggiunse che la Commissione, conscia del suo mandato, farà il possibile per compiere il suo lavoro anche prima del tempo indicato dal ministro.

Dopo ciò l'on. Tittoni si ritirò e la Commissione iniziò i suoi lavori.

Un importante dono allo Stato. — Il comm. Avondo, proprietario di uno dei più celebri e meglio conservati castelli dell'Alto Piemonte - quello d'Issogne - ne ha fatto dono allo Stato.

Mentre dal Ministero di pubblica istruzione si procede alle pratiche opportune per l'accettazione, S. E. il ministro Rava ha ordinato che al munifico cittadino sia presentata a nome del Governo una medaglia d'oro di gran modello, portante da una parte l'effigie del Re e dall'altra una iscrizione relativa all'insigne atto di vera munificenza compiuto dal generoso donatore.

Associazione nazionale pel movimento dei forestieri. — La benemerita associazione di continuo vigilante a che la stampa estera non propaghi notizie dannose per il nostro paese, si compiace di segnalare che molti giornali esteri tra i quali il *Värt Land*, uno dei più importanti giornali quotidiani di Stoccolma, hanno iniziato una serie di articoli sull'Italia, pubblicando impressioni di viaggio, decantandone le bellezze, la cordialità degli abitanti e riproducendo vedute degli ameni luoghi descritti. Napoli, Como con il suo lago e Brunate ecc., hanno iniziato la serie di tali articoli, i quali certamente desteranno un'eco simpatica ed animeranno gli stranieri a visitare sempre più numerosi l'Italia nostra.

Inaugurazione. — Ieri, a Gragnano, in piazza Leone, è stato solennemente inaugurato, alla presenza di numeroso pubblico, l'acquedotto di Gragnano intitolato a S. E. Aubry, in onore del deputato del Collegio.

Alla cerimonia intervennero S. E. il ministro Gianturco, gli onorevoli Aubry, De Tilla, Guarracino, Placido e Pavoncelli, il consigliere delegato della prefettura, cav. Oliva, rappresentante S. E. il presidente del Consiglio, altre autorità della Provincia ed il sindaco di Gragnano.

Pronunziarono applauditi discorsi il sindaco di Gragnano e l'on. Aubry.

Il municipio di Gragnano poscia offrì un banchetto di 300 coperti.

Riunioni tecniche. — A Parma nel p. v. settembre l'Associazione elettrotecnica terrà la sua annuale riunione.

Le sedute si svolgeranno dal 23 al 26 settembre, nel quale giorno gli intervenuti alla riunione cominceranno le escursioni, che avranno per mèta le cave marmifere di Carrara, e le miniere di petrolio di Velleia.

Contemporaneamente alle adunanze dell' Associazione elettrotecnica terrà colà pure le sue sedute l'Associazione delle imprese elettriche: un convegno sarà quindi il complemento dell' altro, e così maggiore sarà pure l'importanza di entrambi.

Disordini in Sicilia. — Ieri, a Palermo, in causa di comizi e dimostrazioni nelle pubbliche vie per l'arresto a Roma dell'on. Nasi, sono accaduti deplorevoli disordini. L'*Agenzia Stefani* così ne informa per quanto riguarda l'ultima fase di essi:

« Alle ore 21 i disordini ricominciarono ai Quattro Canti Da un balcone vennero sparati vari colpi di rivoltella sugli agenti, uccidendo invece un cittadino.

« In seguito a ciò gli agenti e i carabinieri spararono vari colpi in aria.

« Vennero feriti da sassate vari agenti e carabinieri. Rimasero pure feriti più o meno gravemente vari cittadini.

« Vennero fatti numerosi arresti.

« L'individuo rimasto morto è Carmelo Pintauro, maestro di musica, di anni 25, di Palermo; rimase ferito il frangiaio Luigi Dicembro. Sono lievemente feriti da colpi contundenti parecchi agenti e carabinieri, nonchè i delegati Gaipa e Stancanelli ».

Marina militare. — La R. nave *Curtatone* è giunta a Neophaleron. La *Archimede* è partita da Itea il 16 ed è giunta a Patrasso.

Marina mercantile. — Da Hong-Kong è partito per Bombay l'*Ischia* della N. G. I. Da Buenos Aires è partito l'*Italia* della Veloce per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 18. — *Camera dei deputati.* — Rispondendo alle interpellanze relative alle dichiarazioni recentemente fatte dal presidente del Consiglio ungherese, Wekerle, alla Camera ungherese circa la posizione dell'Ungheria rispetto alla Bosnia ed Erzegovina, il presidente del Consiglio, Beck, constata che il Governo austriaco riconosce come solo fondamento competente della posizione delle provincie occupate il trattato di Berlino nonchè la Convenzione con la Turchia circa la Bosnia ed Erzegovina e le rispettive leggi austriache che garantiscono in modo assolutamente indiscutibile il titolo del diritto dell'Austria sulle provincie occupate (Applausi).

Beck aggiunge che del resto si è formato la convinzione che Wekerle con la dichiarazione accennata non insiste affatto di mettere in dubbio gli incontestabili diritti dell'Austria.

Si inizia in seconda lettura la discussione del progetto per lo esercizio provvisorio del bilancio.

Il presidente del Consiglio, Beck, dichiara che vi è la probabilità che i negoziati coll'Ungheria portino alla conclusione di un compromesso fino al 1917 che si riferisce a tutte le questioni economiche pendenti tra i due Stati.

Tuttavia alcune questioni molto importanti sono ancora pendenti. A nessuna condizione pagheremo il compromesso a prezzo di amatori (Applausi).

Nel caso non probabile che i negoziati fallissero, il Governo preferirebbe la politica della mano libera e forte alla continuazione dello stato di reciprocità attuale che termina col dicembre 1907 (Vivi applausi).

Il presidente del Consiglio, Beck, annuncia quindi che il Governo spiegherà un'azione economica a favore del Tirolo.

Gentili, italiano, esprime la sua soddisfazione per tale azione del Governo ed attende che il Governo si sforzi di corrispondere alle richieste degli italiani e di tener conto dei loro reclami. Se sarà rispettata la popolazione italiana, si ristabilirà la pace nel Tirolo e si compirà un lavoro fecondo pel popolo.

La seduta è rinviata a domani.

LONDRA, 18. — Il primo ministro sir H. Campbell-Bannermann, ha notificato alla Camera dei Comuni la intenzione del Governo di ratificare la Convenzione radiotelegrafica.

ISCHL, 18. — L'udienza data dall'Imperatore Francesco Giuseppe al barone di Aehrenthal è duranta un'ora e mezzo.

MARSTRAUD (SVEZIA), 18. — Durante una violenta tempesta scatenatasi di notte un *yacht* con a bordo quindici persone si è capovolto.

Una sola persona si è salvata.

PIETROBURGO, 18. — Dinanzi alla Corte d'appello è cominciato il processo contro i cinquanta membri della prima Duma che redassero il manifesto di Wiborg.

PIETROBURGO, 18. — Il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di bilancio per il 1908, che il ministro delle finanze presenterà il 14 novembre alla Duma.

PARIGI, 18. — Deville, ministro di Francia ad Addis Abeba, è stato nominato delegato francese per la Commissione europea del Danubio.

Brice, segretario d'Ambasciata e capo servizio degli affari di Tunisia al Ministero degli affari esteri, è stato nominato ministro plenipotenziario e destinato ad Addis Abeba.

L'AJA, 18. — Sabato prossimo la Conferenza si adunerà in seduta plenaria, probabilmente alle tre pomeridiane, per l'approvazione della proposta che estende la Convenzione di Ginevra alle guerre marittime.

L'AJA, 18. — La prima Sottocommissione della terza Commissione ha discusso la questione del bombardamento dei porti, città e villaggi da parte di una flotta.

Cinque proposte erano state fuse in una sola composta di sette articoli che furono tutti approvati con leggere modificazioni.

Su proposta del conte Tornielli e di Rechid Bey è stato aggiunto all'articolo sesto un capoverso il quale dice che le requisizioni debbono essere proporzionate alle risorse locali.

LONDRA, 19. — Una Nota comunicata ai giornali dice che il *Foreign Office* non ha ricevuto conferma della notizia dell'evasione di Mac Lean.

TANGERI, 19. — Mouley Hamed, sceriffo di Ouessan, continua le trattative per la liberazione di Mac Lean.

Si dice che l'avvicinarsi della Mahalla non inquieti le tribù, che sono disposte a cooperare con essa per circondare Er Raisuli ed obbligarlo a mettere Mac Lean in libertà.

Le ultime notizie di Mac Lean sono datate dal 13 luglio. Secondo queste notizie per impedirgli di fuggire sarebbe stato scavato un profondo fosso intorno alla sua tenda.

WASHINGTON, 19. — Due *skooners* giapponesi sono stati catturati mentre pescavano le foche.

L'ambasciata giapponese è stata informata di questo incidente; non crede che esso possa dar luogo ad incidenti diplomatici.

SANTIAGO DEL CILE, 19. — Il piroscafo *Toro* è naufragato Vi sono 17 annegati.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 18 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	757.27.
Umidità relativa a mezzodì	30.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28 9. minimo 17 3.
Pioggia in 24 ore	—

18 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Scozia, minima di 748 sul Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 4 mm.; temperatura aumentata; qualche temporale al sud-est.

Barometro: minimo a 758 sul Veneto; massimo a 760 al sud.

Probabilità: cielo vario al nord con qualche temporale, in gran parte sereno altrove; venti deboli e moderati settentrionali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	26 5	20 0
Genova	1/2 coperto	calmo	26 9	19 4
Spezia	sereno	calmo	28 6	16 6
Cuneo	sereno	—	27 8	18 6
Torino	sereno	—	27 7	19 5
Alessandria	sereno	—	30 4	16 5
Novara	sereno	—	31 6	18 2
Domodossola	sereno	—	26 8	13 4
Pavia	sereno	—	31 0	13 4
Milano	1/4 coperto	—	32 1	19 3
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	27 7	15 2
Bergamo	sereno	—	27 2	19 2
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	29 5	16 5
Mantova	sereno	—	28 9	18 6
Verona	sereno	—	29 2	18 2
Belluno	sereno	—	27 1	15 0
Udine	1/4 coperto	—	25 4	16 8
Treviso	nebbioso	—	28 9	17 6
Venezia	sereno	calmo	24 5	20 0
Padova	sereno	—	27 5	17 4
Rovigo	sereno	—	28 2	16 8
Piacenza	1/4 coperto	—	28 7	18 0
Parma	sereno	—	29 8	19 3
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	29 0	16 5
Modena	sereno	—	29 1	19 3
Ferrara	sereno	—	27 5	17 6
Bologna	sereno	—	27 8	21 8
Ravenna	sereno	—	25 0	17 0
Forlì	sereno	—	27 8	16 0
Pesaro	sereno	calmo	30 8	16 0
Ancona	1/4 coperto	mosso	27 0	18 0
Urbino	1/4 coperto	—	24 1	17 3
Macerata	sereno	—	26 7	17 9
Ascoli Piceno	sereno	—	26 5	16 8
Perugia	sereno	—	27 0	17 1
Camerino	sereno	—	24 0	16 0
Lucca	sereno	—	27 5	15 8
Pisa	sereno	—	28 0	14 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	27 7	18 0
Firenze	sereno	—	30 3	16 3
Arezzo	sereno	—	29 2	15 2
Siena	sereno	—	27 1	17 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	28 6	17 3
Teramo	sereno	—	26 1	17 2
Chieti	sereno	—	24 0	17 3
Aquila	sereno	—	24 2	13 6
Agnone	sereno	—	22 0	12 6
Foggia	sereno	—	27 0	14 5
Bari	sereno	calmo	23 0	15 0
Lecce	1/4 coperto	—	23 8	15 4
Caserta	sereno	—	29 5	15 8
Napoli	sereno	calmo	26 5	18 5
Benevento	sereno	—	26 3	15 0
Avellino	sereno	—	24 2	10 6
Caggiano	sereno	—	24 1	14 4
Potenza	sereno	—	19 4	12 3
Cosenza	sereno	—	28 6	16 3
Tiriolo	sereno	—	21 0	14 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	23 0	19 0
Trapani	1/2 coperto	calmo	24 8	20 1
Palermo	1/4 coperto	calmo	26 8	16 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	28 7	19 0
Messina	3/4 coperto	calmo	29 0	18 6
Catania	sereno	calmo	27 0	20 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	25 4	20 5
Cagliari	3/4 coperto	calmo	26 2	18 0
Sassari	1/4 coperto	—	28 8	19 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.